

Appare evidente, avendo il legislatore ritenuto necessaria una iscrizione dei dati (*addirittura serigrafata, ai sensi dei punti d/e, comma 1, dell'art. 194 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada*) unicamente sul retro della segnaletica di prescrizione, che si tratta di una dovuta e fondamentale pubblicità di un atto amministrativo da parte dell'ente pubblico proprietario di una strada a favore del cittadino.

Il legislatore ha ritenuto necessaria attivare una trasparenza immediatamente percepibile da parte del cittadino in modo da consentire, in caso di lesione di interessi legittimi, di adire tempestivamente le vie gerarchiche o giurisdizionali amministrative (1) e di richiedere ai soggetti indicati nel combinato disposto dagli articoli 11 e 12 del Codice (Carabinieri, Polizia Municipale e di Stato, ecc...) la verbalizzazione e la rimozione di segnaletica stradale insistente in violazione del Codice della Strada.

Si deve qui tenere presente che con il d. Lgs. n. 112 del 1998, le funzioni amministrative inerenti il rilascio dell'autorizzazione per la fabbricazione della segnaletica stradale sono state trasferite alle regioni e che al fine di verificare la qualità del segnale stradale, è sufficiente produrre certificazione di qualità del segnale, nei termini indicati nel disciplinare tecnico approvato con D.M. 31 marzo 1995 e succ. modif. Non si deve qui neppure dimenticare che al comma 6 del più volte citato art. 77 del regolamento suddetto, è inoltre vietato l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali. È tuttavia consentito l'abbinamento della pubblicità di servizi essenziali per la circolazione stradale, autorizzato dall'ente proprietario della strada, con segnali stradali, nei casi previsti dalle presenti norme.

Dunque, per quello che a noi interessa, ogni segnale stradale deve:

- essere ricompreso, come figura esemplificativa, negli allegati al D.P.R. n. 495 del 1992 e succ. modif. e/o int. ovvero, essere consentito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; deve essere isolato da qualsivoglia forma di pubblicità, al fine di evitare ogni possibile forma di confusione che possa ridurre l'attenzione alla guida, fatta eccezione per i soli servizi essenziali per la circolazione stradale, se ed in quanto autorizzati dall'ente proprietario della strada;
- sul retro del segnale (di colore opaco), devono essere chiaramente indicati:
  - per i segnali, in generale:
    - l'ente o l'amministrazione proprietaria della strada;
    - il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione;
  - per i segnali di prescrizione (obblighi, divieti, limitazioni e precedenza) e ad eccezione dei segnali temporanei, in particolare:
    - le medesime informazioni previste per la segnaletica, in generale;
    - gli estremi dell'ordinanza di apposizione.

Ciò non toglie che gli utenti della strada devono comunque rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale, ancorché in difformità con le altre regole di circolazione (art. 38, comma 2, c.d.s.).

Del resto, l'utente della strada è tenuto a cogliere - come coglie - il contenuto della prescrizione segnaletica (regolarmente raffigurata sulla faccia utile del segnale e non anche su quella opaca, che tale funzione non ha) al cui rispetto è dunque tenuto, non essendo previsto che l'omissione delle indicazioni formali dappoco richiamate, esimano l'utente stesso dall'obbligo di rispettare la prescrizione espressa dal segnale. Quelle indicazioni hanno infatti lo scopo di consentire agli stessi organi della pubblica amministrazione di controllare la regolarità della fabbricazione e della collocazione del segnale e di rimuovere quelli apposti da soggetti che siano privi del relativo potere o che lo abbiano esercitato in violazione delle disposizioni che ne fissano le modalità di esercizio (Cass. Civ., Sez. III, 18 maggio 2000, n. 6474).

